

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6224 del 08/11/2024
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta, Art. 208 - Autorizzazione Unica per la realizzazione e la gestione di un nuovo impianto di messa in riserva (R13) recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da sale residuo da salagione carni fresche - (progetto già sottoposto a Verifica di assoggettabilità a VIA con esito positivo) per produzione di "sale end of waste" - Ditta SALECO S.r.l. - con sede legale e operativa in via Laterale Via Roma n.76/D - 43013 Comune di Langhirano (PR)
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6496 del 08/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno otto NOVEMBRE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 2170 del 21/12/2015 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DDG 389/2024 del 24/05/2024;

VISTA:

- l'istanza di rilascio di nuova Autorizzazione Unica per l'esercizio di impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta, dalla Ditta SALECO S.r.l, con sede legale e impianto in Comune di Langhirano (PR), in via Laterale Via Roma n.76/D, acquisita da Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma al prot. n. PG/2024/69900 e segg.ti del 16/04/2024;

PREMESSO:

- che l'impianto è stato assoggettato a procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA (*Screening*), la quale ha stabilito, con provvedimento dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni n. 21254 del 12/10/2023, di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n.4, l'impianto in oggetto;

CONSIDERATO che:

- Arpae SAC Parma con nota prot. PG/2024/80558 del 02/05/2024 ha avviato il procedimento amministrativo;
- in data 03/05/2024 Arpae SAC Parma ha trasmesso agli Enti competenti la documentazione fornita dalla Ditta e indetto la Conferenza di Servizi, ai sensi della L.241/90 e s.m.i., la cui prima seduta è stata convocata per il giorno 24/05/2024;
- in data 18/06/2024 (prot. Arpae n. PG/2024/112579 del 19/06/2024) la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta a fronte della prima seduta di Conferenza di Servizi;
- nel giorno 22/07/2024 si è tenuta la seconda seduta di Conferenza di Servizi, nella quale è stato discusso e approfondito quanto emerso nel corso della prima seduta di Conferenza, anche alla luce della documentazione integrativa presentata dalla Ditta, ed è emersa l'esigenza, da parte degli Enti competenti, di chiedere alla Ditta ulteriori integrazioni e chiarimenti;

- il giorno 31/07/2024 (acquisita al prot. Arpae n. PG/2024/140833 del 01/08/2024) la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta a valle della seconda seduta di Conferenza di Servizi;
- il giorno 05/09/2024 si è tenuta la terza seduta di Conferenza di Servizi, la quale ha richiesto alla Ditta di trasmettere ulteriori chiarimenti in esito a quanto discusso nel corso della seduta;
- in data 12/09/2024 è pervenuta al prot. Arpae n. PG/2024/164478 da parte della Ditta SALECO S.r.l. la documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza di Servizi ai fini della conclusione del procedimento;

VISTI:

- i pareri favorevoli, per tutto quanto di specifica competenza, espressi dal Comune di Langhirano e da AUSL Distretto Sud-Est nel corso della Conferenza di Servizi; i Verbali della Conferenza sono stati trasmessi ai partecipanti in data 16/09/2024 e risultano depositati agli atti;
- il parere favorevole igienico sanitario espresso da AUSL Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA SUD EST con nota prot. n.59203 del 26/08/2024 (acquisita al prot. Arpa PG/2024/153468 del 26/08/2024);
- l'attività della ditta risulta classificata insalubre (come dichiarato da AUSL nella nota prot. n.65766 del 20/09/2024, acquisita al prot. arpae PG/2024/169774 del 20/09/2024) in quanto rientrante negli elenchi dell'allegato 1 al D.M. 05/09/1994, ai sensi dell'art. 216 del R.D. n.1265 del 27/07/1934 (testo unico leggi sanitarie) e ricade in zona insediativa urbana per le attività produttive contrassegnata come "Sub Ambito consolidato a prevalente funzione artigianale ed industriale"; i due pareri di AUSL costituiscono l'Allegato n.1 quale parte integrante del presente atto;
- la nota prot. n. 18955 del 03/10/2024 (acquisita al prot. Arpae PG/2024/178532 del 03/10/2024) di parere su attività Insalubre emessa dal Sindaco del Comune di Langhirano con la quale, *"(...) si esprime parere favorevole all'insediamento ed allo svolgimento dell'attività da parte della ditta SALECO S.r.l., nel rispetto delle prescrizioni e condizioni espresse dagli Enti competenti in sede di Conferenza dei Servizi"*; tale parere costituisce l'Allegato n.3 quale parte integrante del presente atto;
- la relazione tecnica emessa da Arpae - Area prevenzione Ambientale Ovest., Serv. terr.le di Parma con nota PG/2024/197565 del 31/10/2024, allegata quale parte integrante del presente atto (Allegato 2), con la quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica in capo alla Ditta per l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi (cloruro di sodio), presso l'impianto localizzato in Comune di Langhirano, via Laterale Via Roma n.76/D, e si formulano considerazioni in ordine alla matrice rifiuti, da considerarsi quali prescrizioni alle quali il gestore deve attenersi;

CONSIDERATO, in merito alla matrice rumore:

- che la Ditta ha presentato la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, a firma del tecnico in acustica Giorgio Fagetti, datata 05/04/2024, in cui si attesta che: *"(...) esaminate le misurazioni fonometriche relative al livello di rumore residuo Lr diurno ed al livello di rumore ambientale La diurno presente al confine del ricettore R1 (civile abitazione), ritiene che l'attività esercitata all'interno dell'insediamento produttivo Saleco Srl potrà svolgersi:*
 - a) *nel pieno rispetto dei valori massimi di immissione diurni e*
 - b) *nel pieno rispetto dei valori limite differenziali di immissione diurni per il ricettore R1."*
- come prescritto dal provvedimento di "Screening" n. 21254 del 12/10/2023, si ritiene necessario effettuare un collaudo acustico del progetto entro 30 giorni dalla messa a regime delle attività e degli impianti, al fine di verificare in opera la correttezza della valutazione previsionale eseguita;

CONSIDERATO in merito alla matrice scarichi idrici:

- le considerazioni contenute nel provvedimento regionale n. 21254 del 12/10/2023 emesso dall'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna in esito alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA (*Screening*):
 - o l'attività si svolgerà all'interno del capannone, senza interazione coi corpi idrici superficiali; gli scarichi esistenti sono collegati al sistema fognario pubblico e consistono in: servizi igienici al servizio di n. 2 addetti e acque meteoriche di copertura/cortilive;
 - o gli scarichi saltuari correlati alle operazioni di lavaggio conferiscono in un serbatoio a tenuta, con sistema di non ritorno, e periodicamente svuotato per il conferimento dei reflui con qualifica di rifiuti, ad apposito impianto di trattamento autorizzato;
 - o non si prevede la realizzazione di scavi o rinterri ovvero non vi sarà nessuna interazione con la falda superficiale; le operazioni di recupero (R5 e R13) avverranno completamente all'interno del capannone pavimentato e non necessitano di utilizzo di acqua;
- il parere di IRETI SPA prot. n.RT011864-2023-P del 07/09/2023 (prot. Arpae PG/2023/152444 del 07/09/2023) già recepito nel provvedimento di "Screening" e Allegato n.4, quale parte integrante del presente atto, nel quale vengono indicate specifiche prescrizioni, già riportate nel sopra citato provvedimento regionale n. 21254 del 12/10/2023 di Verifica di assoggettabilità a VIA, che si richiamano integralmente nella sezione prescrittiva alla lettera d) del presente provvedimento;
- quanto valutato da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, Serv. terr.le di Parma nella propria relazione tecnica (PG/2024/197565 del 31/10/2024);

CONSIDERATO in merito alla matrice emissioni in atmosfera:

- come dichiarato da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, Serv. terr.le di Parma nella propria relazione tecnica (PG/2024/197565 del 31/10/2024): *"(...) nell'attività non sono presenti emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione o prescrizioni"*;

CONSIDERATO, per la matrice rifiuti:

1. che la Ditta ha trasmesso in data 12/09/2024 (acquisita al prot. Arpae n. PG/2024/164478), come concordato con gli Enti a valle dell'ultima seduta della Conferenza di servizi:
 - RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA IMPIANTO SALECO Srl (Rev. 03 del 12/09/2024);
 - MANUALE SISTEMA GESTIONE QUALITA' SALECO Srl (Rev. 03 del 12/09/2024) - vedi linee guida disciplina End of Waste rev. 01/2022 ex art. 184 ter comma 3 ter D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., assunto come Sistema di Gestione Ambientale (SGA) ai sensi della linea guida SNPA EoW, che recepisce seppur non completamente le indicazioni espresse dalla Conferenza di servizi in ultima seduta del 05/09/2024; tale "Manuale sistema di gestione" contiene una revisione di alcuni documenti procedurali;
2. che nella verifica della conformità ai dettami dell'articolo 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché in applicazione delle Linee Guida SNPA n. 41/2022 in materia di rilascio autorizzazioni "End of Waste", in sede di istruttoria si è valutato che:
 - sebbene nell'allegato 9 al Modulo di domanda (acquisito con le integrazioni del 19/06/2024) si dichiara che *"...l'attività esercitata si svolgerà nel pieno rispetto del DM 05/02/98..."*, in realtà tale norma, come ampiamente discusso nel corso dell'istruttoria, costituisce un riferimento di partenza per la valutazione dell'autorizzazione EoW "caso per caso";
 - il trattamento di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto effettuato dalla Ditta sul cloruro di sodio residuo da salagione delle carni fresche, codice EER 02 02 99, trova esatta corrispondenza

con quanto previsto dal DM 05/02/1998 e s.m.i. per la Tipologia 11.9 (utilizzo come antighiaccio stradale);

- mentre l'impiego del "Sale EoW" nella concia delle pelli soddisfa le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto definite dal succitato art. 184 ter del D.Lgs. 152/06; tale valutazione trova supporto nella documentazione prodotta in fase istruttoria dalla Ditta, nella forte analogia con quanto previsto dal DM 05/02/1998 e s.m.i. per Tipologia 11.14 (che prevede l'utilizzo di soluzioni di cloruro di sodio nella concia delle pelli), nel fatto che il "Sale EoW" è già storicamente commercializzato dalla Ditta e pertanto esiste un mercato per una sostanza con tali caratteristiche/specifiche;
 - è stato acquisito e valutato il sistema di gestione implementato dalla Ditta, così come integrato in corso di istruttoria (rev. 03, PG/2024/164478 del 12/09/2024), commisurato alle dimensioni della stessa ed all'attività svolta;
 - è stato acquisito il modello di Dichiarazione di conformità del prodotto finito "Sale EoW";
3. sia tuttavia necessario prescrivere, a parziale rettifica del modello di: "Dichiarazione di Conformità" e nel paragrafo n.7 del "Manuale Sistema Gestione Qualità" che il parametro *"materiali estranei al sale (organici ed inerti): < al 1% in volume"* sia sostituito dal parametro *"quantitativo di residuo insolubile in acqua" inferiore a 1,5%*, così come definito in Scheda relativa al sottoprodotto denominato "sale derivato dalla salatura delle carni" reperibile nel Sito della Regione Emilia Romagna, da analizzare sul sale "End of Waste";
4. si ritiene che i refusi residui ancora presenti nella documentazione acquisita in data 12/09/2024 possano essere eliminati impartendo al gestore precise prescrizioni:
- nell'allegato denominato "Allegato 5 - MODALITA' DI STOCCAGGIO RIFIUTI PRODOTTI NEL CORSO DEL PROCESSO" vada spostato il rifiuto di sale in ingresso da sottoporre a trattamento, cod. EER 020299, dalla tabella relativa ai rifiuti prodotti alla tabella relativa ai rifiuti in ingresso e che la modulistica di riferimento da utilizzare dovrà essere l'allegato 2 (e relative tabelle successive) alla modulistica di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/06 s.m.i., pubblicate sul sito istituzionale Arpae (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/rifiuti/autorizzazione-unica-per-impianti-di-smaltimento-e-recupero-di-rifiuti-ai-sensi-dellart-208>);
5. si possa ritenere fatte salve le prescrizioni di cui al punto precedente imposte da Arpae al sistema di gestione predisposto dalla Ditta, che l'attività di recupero così gestita e descritta sia adeguata a garantire il rispetto delle condizioni e dei criteri definiti dal succitato art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. al fine della cessazione della qualifica di rifiuto ("Sale EoW"). "caso per caso";

CONSIDERATO:

- si è acquisita comunicazione nulla osta Antimafia dalla Prefettura di Parma con prot. n. PR_PRUTG_0028271_20240430 del 03/06/2024, nella quale si attesta che a carico della suindicata SALECO Srl e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011;
- la Ditta SALECO Srl con nota acquisita al prot. n. PG/2024/195971 del 29/10/2024 ha dichiarato *"... di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell'imposta di bollo ... ai sensi del DPR 642/1972 e s.m.i. relativamente al procedimento telematico ... Atto di Rilascio Autorizzazione Unica;* pertanto tale marca da bollo, con identificativo n.01220107416259 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e s.m.i. e che l'originale è conservato presso la sede della Ditta;
- che non si ravvisano motivi ostativi alla richiesta di rilascio dell'Autorizzazione in oggetto;

DETERMINA

a) DI RILASCIARE l'Autorizzazione Unica, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, per la gestione dell'impianto di rifiuti non pericolosi, sino al 08/11/2034, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parte Quarta, alla Ditta:

Ragione sociale:	SALECO S.r.l.
Partita IVA/Codice Fiscale:	03035960347
Sede legale:	via Laterale Via Roma n.76/D - 43013 Comune di Langhirano (PR)
Sede operativa:	via Laterale Via Roma n.76/D - 43013 Comune di Langhirano (PR)
Legale rappresentante:	generalità depositate agli atti
Responsabile Tecnico:	generalità depositate agli atti
Attività sede locale:	recupero sale esausto

Impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, localizzato in Comune di Langhirano, via Laterale Via Roma n.76/D censito al Catasto terreni del Comune di Langhirano, al foglio n. 34, mappale/particella n. 306 (D/7);

- le attività di trattamento vengono svolte all'interno di un capannone;
- l'attività di recupero **R5**, svolta esclusivamente sul cod. EER 02 02 99, consiste in un controllo qualitativo e intercettazione di frazioni estranee ed eventuali impurità che **porta alla produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ("End of Waste") destinate all'industria conciaria o in alternativa al disgelo stradale**;
- l'attività prevede una lavorazione di 8 ore lavorative/giorno (4 t/h - 30-32 t/giorno) per 240 giorni lavorativi/anno per le operazioni in R5;

b) DI VINCOLARE la gestione dell'impianto alle seguenti **prescrizioni**:

1. possono essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti appresso elencati:

CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE	OPERAZIONI DI RECUPERO	Stoccaggio istantaneo	Potenzialità annua	Potenzialità giornaliera
			t	t/anno	t/giorno
02 02 99	rifiuti non specificati altrimenti (<i>sale residuo da salagione carni fresche</i>)	R13* - R5	30	7.040	30-32

* l'operazione R13 è autorizzata esclusivamente come propedeutica e funzionale al successivo recupero degli stessi (R5) presso l'impianto in parola;

2. devono essere rispettati i seguenti limiti quantitativi:
 - potenzialità massima annua di trattamento (R13-R5): 7.040 t/anno;

- potenzialità massima giornaliera di trattamento (R5): 32 t/giorno;
 - potenzialità massima istantanea di rifiuti stoccabili: 30 t;
 - stoccaggio massimo di sale EoW, in attesa di emissione Dichiarazioni di Conformità: 130 t;
3. **entro 180 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, la Ditta titolare deve fornire ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma la garanzia finanziaria, o appendice alla fideiussione già prestata, ai sensi delle indicazioni della deliberazione regionale n° 1991 del 13/10/2003, così come di seguito indicato:
- indicazione degli estremi del presente Atto;
 - indicazione del beneficiario che è: Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna;
 - scadenza: il **08/11/2036**;
 - importo: euro **€ 84.480,00 (euro ottantaquattromilaquattrocentoottanta/00)**, fatte salve le riduzioni previste dalla L. n.1 del 24 gennaio 2011;
4. l'efficacia del presente atto resta comunque sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna. Fino a tale data non potranno essere messe in atto le modifiche rispetto alla previgente autorizzazione;
5. la ditta intestataria del presente provvedimento è responsabile di ogni danno derivante in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
6. dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite nella relazione tecnica emessa da Arpae – Area Prevenzione Ambientale, sede di Parma (Allegato 2 al presente atto):
- 6.1. le lavorazioni di stoccaggio e trattamento del sale esausto dovranno avvenire sempre all'interno del capannone ed a portoni chiusi;
 - 6.2. potranno essere ritirati esclusivamente rifiuti accompagnati da regolare “formulario di trasporto”; la ditta dovrà pesare il rifiuto prima del suo deposito e ricezione nel centro di trattamento, così pure come il sale EoW prima della consegna al cliente finale, con l'ausilio di un idoneo strumento (in mancanza di più precise indicazioni da parte del Ministero competente, si ritiene che possa intendersi un sistema di pesatura omologato, avente "funzione di misura legale", ai sensi dell'art.2 comma 1 lett. a) del Decreto Ministeriale n. 93 del 21 luglio 2017);
 - 6.3. il sale esausto in ingresso all'impianto come rifiuto da trattare, dovrà essere sostanzialmente privo di materie organiche, quali pezzi di carne o ossa, fatte salve presenze sporadiche e residuali;
 - 6.4. il sale con cessazione della qualifica di rifiuto (“Sale EoW”), ottenuto dal trattamento (R5), potrà essere utilizzato esclusivamente come sale industriale per il disgelo delle strade nei mesi invernali e per il conferimento alle industrie che lo impiegano nella concia dei pellami;
 - 6.5. il materiale residuo in uscita dal vibro-vaglio dovrà essere raccolto in un apposito contenitore e gestito come rifiuto speciale ed in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in materia di Deposito temporaneo dei rifiuti;

7. con riferimento al trattamento di recupero (**R5**) effettuato, con ottenimento di “Sale End of Waste”:
 - 7.1. la Ditta dovrà mantenere attivo, ed aggiornato qualora necessario, il “Manuale Sistema Gestione Qualità” atto a garantire il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, e la relativa modulistica, presentati nella documentazione integrativa acquisita con protocollo Arpae rev. 03, PG/2024/164478 del 12/09/2024. Si pone in evidenza che tale Sistema di Gestione deve contemplare:
 - 7.1.1. i controlli di omologa sul rifiuto in ingresso;
 - 7.1.2. le verifiche, anche visive, sull'idoneità al trattamento del rifiuto in ingresso, sul corretto svolgimento del trattamento di vagliatura e sull'idoneità del prodotto ottenuto;
 - 7.1.3. la gestione delle non conformità;
 - 7.1.4. la formazione periodica del personale;
 - 7.2. la Ditta effettuerà con cadenza annuale le verifiche analitiche sul sale-rifiuto in ingresso e sul sale-EoW in uscita; queste ultime al fine di verificare il rispetto delle caratteristiche dichiarate nella Dichiarazione di Conformità e di validare il processo di trattamento svolto; a tale proposito si prescrive, a parziale rettifica del modello di: “Dichiarazione di Conformità” e nel paragrafo n.7 del “Manuale Sistema Gestione Qualità” che il parametro “materiali estranei al sale (organici ed inerti): < al 1% in volume” sia sostituito dal parametro “quantitativo di residuo insolubile in acqua” inferiore a 1.5%”, così come definito in Scheda relativa al sottoprodotto denominato “sale derivato dalla salatura delle carni” reperibile nel Sito della Regione Emilia Romagna, da analizzare sul sale “End of Waste”;
 - 7.3. la frequenza delle analisi, potrà essere successivamente oggetto di revisione da parte degli Enti di controllo competenti, su richiesta della Ditta, qualora la tendenza delle analisi effettuate, dopo alcuni anni di monitoraggio, risultasse regolare nel tempo e sempre inferiore ai limiti;
 - 7.4. ad ogni spedizione effettuata di sale EoW, ottenuto dal trattamento, verrà attribuito un lotto, di quantitativo pari al carico, con un limite massimo di 35.000 Kg per singolo lotto;
 - 7.5. ogni lotto di sale EoW sarà accompagnato da una Dichiarazione di Conformità, secondo il modello presentato dalla Ditta unitamente alla documentazione acquisita con protocollo Arpae PG/2024/164478 del 12/09/2024, previa correzione di cui al punto 7.2;
8. la trasmissione via PEC ad Arpae SAC Parma delle copie informatiche delle Dichiarazioni di conformità, come deciso dalla Conferenza di Servizi, dovrà avvenire con frequenza mensile;
9. il sale-rifiuto, messo in riserva (R13), dovrà essere avviato al trattamento di recupero entro un anno dalla ricezione, conformemente a quanto disposto dall'art. 6 comma 5 del DM 05/02/1998 e s.m.i.;
10. presso l'impianto dovranno essere tenuti, o resi accessibili, ed aggiornati il registro cronologico di carico/scarico ed i formulari di trasporto rifiuti, a disposizione degli Organi di Controllo nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
11. nell'allegato denominato “Allegato 5 - MODALITA' DI STOCCAGGIO RIFIUTI PRODOTTI NEL CORSO DEL PROCESSO” vada spostato il rifiuto di sale in ingresso da sottoporre a trattamento, cod. EER 020299, dalla tabella relativa ai rifiuti prodotti alla tabella relativa ai rifiuti in ingresso e che la modulistica di riferimento da utilizzare dovrà essere l'Allegato 2 (e relative tabelle successive) alla modulistica di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/06 smi, pubblicate sul sito istituzionale Arpae (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/rifiuti/autorizzazione-unica-per-impianti-di-smaltimento-e-recupero-di-rifiuti-ai-sensi-dellart-208>);

12. i rifiuti per i quali l'impianto è abilitato, potranno essere conferiti solo da trasportatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
13. la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente al solo rifiuto sopra indicato. Per ogni variazione dovrà essere presentata una nuova formale domanda di autorizzazione;
14. qualora l'attività della presente autorizzazione rientri tra quelle indicate dal D.P.R. 151/2011 e s.m.i., la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte del Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente; dovranno comunque essere mantenuti i presidi antincendio previsti dalla normativa di settore;
15. l'impianto dovrà essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto;
16. la Ditta SALECO Srl è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
17. dovranno essere adottate tutte le misure gestionali necessarie ad evitare l'emissione di eventuali odori e/o polveri all'esterno dello stabilimento;
18. per le operazioni di trattamento rifiuti il Datore di Lavoro deve individuare, e mettere in atto, tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Particolare attenzione dovrà essere riposta nella individuazione di misure e soluzioni per la limitazione dell'esposizione a rumore, vibrazioni e polveri;
19. gli impianti, le macchine e le attrezzature devono essere rispondenti al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 e s.m.i.;
20. si ritiene necessario effettuare un collaudo acustico del progetto entro 30 giorni dalla messa a regime delle attività e degli impianti, al fine di verificare in opera la correttezza della valutazione previsionale eseguita;
21. dovrà essere comunicata tempestivamente a Arpae (SAC) di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto;
22. la Ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività. Il ripristino del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta di Arpae SAC di Parma;
23. il presente atto è soggetto e subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale e di tutela igienico sanitaria e dei lavoratori;

c) DI PRENDERE ATTO per l'impatto acustico (**comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**) di quanto comunicato dalla Ditta nella dichiarazione Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, a firma del tecnico in acustica dott. Giorgio Fagetti, datata 05/04/2024, in cui si attesta che: *"(...) esaminate le misurazioni fonometriche relative al livello di rumore residuo Lr diurno ed al livello di rumore ambientale La diurno presente al confine del ricettore R1 (civile abitazione), ritiene che l'attività esercitata all'interno dell'insediamento produttivo Saleco Srl potrà svolgersi: nel pieno rispetto dei valori massimi di immissione diurni e nel pieno rispetto dei valori limite differenziali di immissione diurni per il ricettore R1."*

E DI PRESCRIVERE, come previsto dal provvedimento di Screening n. 21254 del 12/10/2023, che venga effettuato un collaudo acustico del progetto entro 30 giorni dalla messa a regime delle attività e degli impianti, al fine di verificare in opera la correttezza della valutazione previsionale eseguita;

d) DI AUTORIZZARE, ai sensi del Capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo scarico di acque reflue costituito da acque reflue domestiche dei servizi igienici al servizio di n. 2 addetti e acque meteoriche di copertura/cortilive (dove non si conduce attività), con recapito in pubblica fognatura, di specifica competenza comunale, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- formulate da IRETI SPA nel parere prot. n.RT011864-2023-P del 07/09/2023 (prot. Arpae PG/2023/152444 del 07/09/2023), già recepito in sede di Verifica di assoggettabilità a VIA (provvedimento regionale n. 21254 del 12/10/2023), che qui si richiamano integralmente:
 - all'interno della proprietà non dovranno esserci commistioni tra acque meteoriche e nere le quali dovranno unirsi solo in confine di proprietà;
 - gli scarichi di acque nere e meteoriche dovranno conferire al collettore esclusivamente a gravità;
 - in caso di scarichi diversi dal domestico di classe A, ai sensi del vigente Regolamento di fognatura e depurazione di ATO 2 Parma, occorrerà richiedere istanza di autorizzazione;
 - è fatto obbligo di utilizzare gli allacci esistenti senza effettuare ulteriori/nuovi impatti in pubblica fognatura e senza eccedervi nel diametro e di rispettare i volumi di laminazione delle acque meteoriche indicate nel progetto delle opere di urbanizzazione;
 - occorrerà posizionare in proprietà privata idoneo sifone Firenze;
 - la manutenzione dell'allacciamento rimarrà privata fino all'impatto con la pubblica fognatura;
 - come previsto dall'articolo 31, comma 9 e 10 del regolamento di pubblica fognatura vigente, nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura domestica (edificio, cortili, strade private, ecc...) dovrà avere la bocca di scarico ad un livello inferiore al piano strada. Qualora il soggetto interessato ne faccia richiesta in sede di domanda di concessione edilizia il Comune di competenza potrà autorizzare l'uso di scarichi anche a quote inferiori al piano strada purché siano installati idonei sistemi anti-rigurgito. Degli eventuali danni a terzi derivanti da rigurgiti, stillicidi o altre risponderanno esclusivamente i titolari delle proprietà da cui ha origine il fatto;
 - in ogni caso, dovrà essere garantita la sicurezza da ogni possibile invasione della proprietà da parte di acque fognarie e/o dilavamento stradale in caso di anomalo funzionamento della pubblica rete esterna, o di momentanea inefficienza delle caditoie in sede stradale;
- inoltre, come prescritto in esito alla procedura di verifica assoggettabilità a VIA, nella Delibera regionale n. 21254 del 12/10/2023:
 - l'attività si svolgerà all'interno del capannone, senza interazione coi corpi idrici superficiali. Gli scarichi esistenti sono collegati al sistema fognario pubblico e consistono in: servizi igienici al servizio di n. 2 addetti e acque meteoriche di copertura/cortilive;
 - gli scarichi saltuari correlati alle operazioni di lavaggio conferiscono in un serbatoio a tenuta, con sistema di non ritorno, e periodicamente svuotato per il conferimento dei reflui con qualifica di rifiuti, ad apposito impianto di trattamento autorizzato;
 - non si prevede la realizzazione di scavi o rinterri ovvero non vi sarà nessuna interazione con la falda superficiale; le operazioni di recupero (R5 e R13) avverranno completamente all'interno del capannone pavimentato e non necessitano di utilizzo di acqua;

e) DI VINCOLARE l'autorizzazione al rispetto di tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di:

- 1) igiene, urbanistica e ambiente;
- 2) rifiuti;
- 3) medicina del lavoro;
- 4) antincendio;
- 5) inquinamento atmosferico;
- 6) tutela delle acque;
- 7) inquinamento acustico;
- 8) carichi, costruzioni e stabilità dei terreni;
- 9) diritti di terzi.

f) DI INVIARE copia della presente Determinazione alla Ditta SALECO S.r.l., al Comune di Langhirano, ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, all'AUSL – Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. - Distretto Sud-Est, per quanto di competenza.

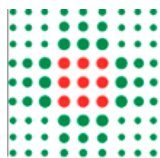
g) DI STABILIRE CHE:

- Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- sono fatti salvi i diritti di terzi;
- l'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
- la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso.

h) SI INFORMA INOLTRE CHE:

- la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i.
- l'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli;
- il presente atto è costituito dai seguenti allegati:
 - Allegato 1 – pareri di AUSL – Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. - Distretto Sud-Est del 26/08/2024 del 20/09/2024;
 - Allegato 2 – relazione tecnica Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest (prot. n. PG/2024/197565 del 31/10/2024);
 - Allegato 3 – parere del Sindaco del Comune di Langhirano su industrie insalubri e conformità urbanistica, prot. n. 18955 del 03/10/2024;
 - Allegato 4 - parere prot. n.RT011864-2023-P del 07/09/2023 (prot. Arpae PG/2023/152444 del 07/09/2023).

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0059203

DATA: 26/08/2024

OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 146479/2024 del 09/08/2024 alle ore 09:44) D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. Art. 208 - domanda di Autorizzazione Unica per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di messa in riserva (R13) recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi (progetto già sottoposto a Verifica di assoggettabilità a VIA con esito positivo) DITTA: SALECO S.r.l. - sede legale e impianto in Laterale Via Roma n.76/D - 43013 LANGHIRANO (PR) Trasmissione Integrazioni - Convocazione II seduta Conferenza di Servizi decisoria in

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Lucia Reverberi

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

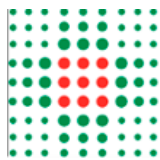
DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0059203_2024_Lettera_firmata.pdf:	Reverberi Lucia	B00B70DB535380065AF00443567E1C97E B3FE91D43386405BFE631B39DCA9E2A



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Agenzia Regionale Per La
Prevenzione, L'Ambiente E L'Energia
Dell'Emilia Romagna - Area
Prevenzione Ambientale Ovest (Reggio
Nell'Emilia)
aoopc@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 146479/2024 del 09/08/2024 alle ore 09:44) D.Lgs. n. 152/06 e s.m.
i. Art. 208 - domanda di Autorizzazione Unica per la realizzazione e gestione di un nuovo
impianto di messa in riserva (R13) recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi (progetto
già sottoposto a Verifica di assoggettabilità a VIA con esito positivo) DITTA: SALECO S.r.l.
z sede legale e impianto in Laterale Via Roma n.76/D - 43013 LANGHIRANO (PR)
Trasmissione Integrazioni - Convocazione II seduta Conferenza di Servizi decisoria in

In riferimento all'istanza di cui all'oggetto, nell'impossibilità di presenziare alla Conferenza dei Servizi
convocata per il giorno 05.09.2024, esaminata la documentazione integrativa pervenuta in data 09.08.2024
ns. prot. 56744 e tenuto conto di quanto discusso nel corso delle Conferenze dei Servizi del 24.05.2024 e
del 22.07.2024;

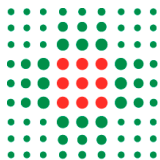
tenuto altresì conto che la ditta intende effettuare attività di raccolta, trasporto, messa in riserva (R13) con
trattamento di recupero (R5) del rifiuto speciale non pericoloso sale residuo allo stato solido proveniente da
operazioni di salagione di carni fresche effettuate presso industrie alimentari;
il prodotto recuperato sarà destinato esclusivamente all'utilizzo come antighiaccio stradale e all'utilizzo
come preservante dalla azione di batteri nella fase preliminare nel processo di concia del pellame;
nel processo di recupero dei rifiuti non vengono impiegate sostanze chimiche di varia natura;

preso atto di quanto dichiarato nella Valutazione di Impatto acustico in merito alla compatibilità dell'attività
che verrà svolta dalla ditta Saleco srl nei confronti dei recettori limitrofi;

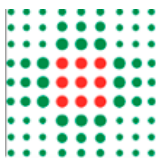
si esprime valutazione favorevole sull'istanza di cui all'oggetto.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:
Lucia Reverberi



Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0065766

DATA: 20/09/2024

OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 166094/2024 del 16/09/2024 alle ore 11:20) domanda di Autorizzazione Unica per la realizzazione e la gestione di un nuovo impianto di messa in riserva (R13) recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi (progetto già sottoposto a Verifica di assoggettabilità a VIA con esito positivo) Ditta SALECO S. r.l. - con sede legale e operativa in via Laterale Via Roma n.76/D - 43013 Comune di Langhirano (PR). Classificazione industria insalubre

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Lucia Reverberi

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

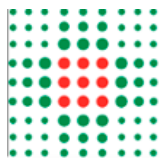
DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0065766_2024_Lettera_firmata.pdf:	Reverberi Lucia	FE7119DC07AB0198526BC8EE48207105B A9B04060BDAEF589C5912FCA9802F89



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA SUD EST

Agenzia Regionale Per La
Prevenzione, L'Ambiente E L'Energia
Dell'Emilia Romagna - Area
Prevenzione Ambientale Ovest (Reggio
Nell'Emilia)
aoopc@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 166094/2024 del 16/09/2024 alle ore 11:20) domanda di Autorizzazione Unica per la realizzazione e la gestione di un nuovo impianto di messa in riserva (R13) recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi (progetto già sottoposto a Verifica di assoggettabilità a VIA con esito positivo) Ditta SALECO S.r.l. - con sede legale e operativa in via Laterale Via Roma n.76/D - 43013 Comune di Langhirano (PR).
Classificazione industria insalubre

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto si conferma che la Ditta in oggetto si configura quale industria insalubre ai sensi del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e del Decreto Ministeriale 5 settembre 1994 Allegato I Parte I - INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE - sez. B) punto 100.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:
Lucia Reverberi

Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi



Sinadoc n.16442/2024

Rif. PG/2024/193992 del 25/10/2024

Arpae SAC
Servizio Autorizzazioni Concessioni Area Ovest
Posta interna

Oggetto: L. 241/90 e s.m.i., D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 208 - domanda di Autorizzazione Unica per la realizzazione e la gestione di un nuovo impianto di messa in riserva (R13) recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi (progetto già sottoposto a Verifica di assoggettabilità a VIA con esito positivo) Ditta SALECO S.r.l. - con sede legale e operativa in via Laterale Via Roma n.76/D - 43013 Comune di Langhirano (PR)

Relazione tecnica

In riferimento alla domanda in oggetto, presentata dalla Ditta SALECO S.r.l. per il rilascio di nuova autorizzazione relativa ad un impianto per la messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, si esprime quanto di seguito riportato:

Presa visione della documentazione relativa alla pratica in oggetto:

trasmessa dalla Ditta ed acquisita da Arpae con protocolli PG/2024/69900 - 69901 - 69902 - 69903 - 69904 del 16/04/2024;

delle risultanze delle sedute di CdS tenutesi nelle date 24/05/2024, 22/07/2024, 05/09/2024 e delle integrazioni inviate dalla Ditta ed acquisite con protocolli PG/2024/112579 del 19/06/2024, PG/2024/140883 del 01/08/2024, PG/2024/164478 del 12/09/2024;

si prende atto che:

la Ditta SALECO S.r.l. ha presentato domanda per il rilascio di nuova Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/06 per l'esercizio di attività di messa in riserva (R13) e successivo trattamento di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da sale esausto derivante dall'impiego in industrie alimentari (salumifici) per la salagione delle carni fresche sottoposte a stagionatura; questo, dopo trattamento di vagliatura per la rimozione di eventuali impurità presenti, verrà commercializzato come antighiaccio stradale o per l'impiego nella concia delle pelli.

Considerato che nella verifica della conformità ai dettami dell'articolo 184 ter del DLgs 152/06 e smi, ed a quelli delle Linee Guida SNPA 41/2022 in materia di autorizzazioni EoW caso per caso, in sede di istruttoria si è valutato che:



- Il trattamento di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto effettuato dalla Ditta sul cloruro di sodio residuo da salagione delle carni fresche, codice EER 020299, trova esatta corrispondenza con quanto previsto dal DM 05/02/1998 e smi per Tipologia 11.9 (utilizzo come antighiaccio stradale).
- L'impiego del Sale EoW nella concia delle pelli soddisfa le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto definite dal succitato art. 184 ter; tale valutazione trova supporto nella documentazione prodotta in fase istruttoria dalla Ditta, nella fortissima analogia con quanto previsto dal DM 05/02/1998 e smi per Tipologia 11.14 (che prevede l'utilizzo di soluzioni di cloruro di sodio nella concia delle pelli), nel fatto che è nota l'esistenza di un'altra azienda che commercializza sale EoW per tale utilizzo, e pertanto esiste un mercato per una sostanza con tali caratteristiche/specifiche.
- Il sistema di gestione implementato dalla Ditta, commisurato alle dimensioni della stessa ed all'attività svolta, è adeguato a garantire il rispetto delle condizioni e dei criteri definiti dal succitato art. 184 ter.
- In assenza di riferimenti normativi per le specifiche chimico fisiche del sale EoW, si può fare riferimento ai parametri riportati nella Scheda relativa al sottoprodotto denominato "sale derivato dalla salatura delle carni" reperibile nel Sito della Regione Emilia Romagna al link:
<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/rifiuti/rifiuti/economia-circolare/sottoprodotti>
Tale valutazione è stata condivisa con la ditta; a tale proposito si rileva che nell'ultima documentazione prodotta, in data 12/09/2024, è rimasto un refuso: infatti il parametro "*materiali estranei al sale (inorganici ed inerti) < al 1% in volume*" non è presente nella succitata scheda, inoltre si ritiene che tale parametro sarebbe difficilmente determinabile (nonché significativamente sostituito dal parametro "quantitativo di residuo insolubile in acqua" inferiore a 1,5%"); pertanto esso dovrà essere rimosso dall'elenco di parametri riportato nella "Dichiarazione di Conformità" e nel paragrafo n.7 del "Manuale Sistema Gestione Qualità".

Considerato inoltre che, nell'attività non sono presenti emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione e che gli scarichi idrici prodotti consistono in acque reflue Domestiche e Meteoriche recapitanti in Pubblica fognatura e pertanto risultano di competenza Comunale;

Valutato che nella documentazione finale prodotta residuano due palesi refusi, e nello specifico:

- Nell'allegato 9 al Modulo di domanda (acquisito con le integrazioni del 19/06/2024) si dichiara che *"...l'attività esercitata si svolgerà nel pieno rispetto del DM 05/02/98..."*, mentre in realtà tale norma, come ampiamente discusso nel corso dell'istruttoria, costituisce un riferimento di partenza per la valutazione dell'autorizzazione EoW caso per caso;
- Nell'allegato denominato "Allegato 5 - MODALITA' DI STOCCAGGIO RIFIUTI PRODOTTI NEL CORSO DEL PROCESSO" è stato indicato anche il rifiuto di sale in ingresso (non un rifiuto prodotto) da sottoporre a trattamento, cod. EER 020299.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Prevenzione Ambientale Ovest

Sede di Parma Via Spalato 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Per quanto di competenza e limitatamente agli atti presentati, si esprimono le seguenti considerazioni e prescrizioni, relative alle diverse matrici ambientali:

MATRICE RIFIUTI

Si prescrive che:

1. può essere ritirato per la messa in riserva (R13) ed il successivo recupero (R5) mediante operazioni di trattamento con vibro-vaglio, avente le caratteristiche indicate in relazione tecnica, il seguente rifiuto:

COD EER	Descrizione
020299	Rifiuti non specificati altrimenti (sale residuo da salagione di carni fresche)

Nel rispetto dei seguenti quantitativi:

- potenzialità annua massima di trattamento: 7.040 t
 - potenzialità giornaliera massima di trattamento: 32 t
 - potenzialità massima istantanea di rifiuto stoccabile: 30 t
 - stoccaggio massimo di sale EoW, in attesa di emissione DdC: 130 t
2. le lavorazioni di stoccaggio e trattamento del sale esausto dovranno avvenire sempre all'interno del capannone ed a portoni chiusi;
 3. potranno essere ritirati esclusivamente rifiuti accompagnati da regolare "formulario di trasporto"; la ditta dovrà pesare il rifiuto prima del suo deposito e ricezione nel centro di trattamento, così pure come il sale EoW prima della consegna al cliente finale, con l'ausilio di un idoneo strumento (in mancanza di più precise indicazioni da parte del Ministero competente, si ritiene che possa intendersi un sistema di pesatura omologato, avente "funzione di misura legale", ai sensi dell'art.2 comma 1 lett a) del Decreto Ministeriale n. 93 del 21 luglio 2017);
 4. il sale con cessazione della qualifica di rifiuto, ottenuto dal trattamento (R5), potrà essere utilizzato esclusivamente come sale industriale per il disgelo delle strade nei mesi invernali e per il conferimento alle industrie che lo impiegano nella concia dei pellami;
 5. il materiale residuo in uscita dal vibro-vaglio dovrà essere raccolto in un apposito contenitore e gestito come rifiuto speciale ed in conformità alle disposizioni del DLgs 152/06 e smi in materia di Deposito temporaneo dei rifiuti;
 6. con riferimento al trattamento di recupero (R5) effettuato, con ottenimento di Sale EoW:
 - a. La Ditta dovrà mantenere attivo, ed aggiornato qualora necessario, il Sistema di Gestione atto a garantire il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, e la relativa modulistica, presentati nella documentazione acquisita con protocollo Arpae PG/2024/164478

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Prevenzione Ambientale Ovest

Sede di Parma Via Spalato 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



del 12/09/2024.

Si pone in evidenza che tale Sistema di Gestione deve contemplare:

- i. i controlli di omologa sul rifiuto in ingresso;
 - ii. le verifiche, anche visive, sull'idoneità al trattamento del rifiuto in ingresso, sul corretto svolgimento del trattamento di vagliatura e sull'idoneità del prodotto ottenuto;
 - iii. la gestione delle non conformità;
 - iv. la formazione periodica del personale.
- b. La Ditta effettuerà con cadenza annuale le verifiche analitiche sul sale-rifiuto in ingresso e sul sale-EoW in uscita; queste ultime al fine di verificare il rispetto delle caratteristiche dichiarate nella DdC (Dichiarazione di Conformità). A tale proposito si segnala che, come indicato più sopra nelle premesse, dalla Dichiarazione di Conformità riportata nella documentazione finale inviata dalla ditta con protocollo PG/2024/164478 del 12/09/2024, dovrà essere rimosso il parametro "materiali estranei al sale (inorganici ed inerti) < al 1% in volume"; lo stesso vale per il paragrafo n.7 del "Manuale Sistema Gestione Qualità. La frequenza delle analisi, potrà essere successivamente oggetto di revisione da parte degli Enti di controllo competenti, su richiesta della Ditta, qualora la tendenza delle analisi effettuate, dopo alcuni anni di monitoraggio, risultasse regolare nel tempo e sempre inferiore ai limiti.
- c. Ad ogni spedizione effettuata di sale EoW, ottenuto dal trattamento, verrà attribuito un lotto, di quantitativo pari al carico, con un limite massimo di 35.000 Kg per singolo lotto.
- d. Ogni lotto di sale EoW sarà accompagnato da una Dichiarazione di Conformità, secondo il modello presentato dalla Ditta unitamente alla documentazione acquisita con protocollo Arpae PG/2024/164478 del 12/09/2024, previa correzione di cui al punto b.
7. il sale-rifiuto, messo in riserva (R13), dovrà essere avviato al trattamento di recupero entro un anno dalla ricezione, conformemente a quanto disposto dall'art. 6 comma 5 del DM 5/2/98 e smi;
8. le acque derivanti dal lavaggio di pavimenti ed attrezzature, saranno convogliate in pozzetto di raccolta, per il successivo stoccaggio in apposito serbatoio dotato di vasca di contenimento e saranno smaltite come rifiuto tramite ditte autorizzate;
9. presso l'impianto dovranno essere tenuti, o resi accessibili, ed aggiornati i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, a disposizione degli Organi di Controllo nel rispetto delle indicazioni di cui al D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 e smi.

MATRICE SCARICHI IDRICI

Non di competenza, in quanto trattasi di scarichi di Acque reflue domestiche e meteoriche, che recapitano in Pubblica Fognatura del Comune di Langhirano.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Prevenzione Ambientale Ovest

Sede di Parma Via Spalato 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Nell'attività non sono presenti emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione o prescrizioni.

Il Tecnico
Alessandro Musiari

La Responsabile del Distretto di Parma
Alessandra Copelli

(documento firmato digitalmente)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Prevenzione Ambientale Ovest

Sede di Parma Via Spalato 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA

SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO
S.U.E. - S.U.A.P.

Langhirano, lì 02/10/2024

**ARPAE SAC – Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di
Parma**
PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: L.241/90 e s.m.i., D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 208 – domanda di Autorizzazione Unica per realizzazione e la gestione di un nuovo impianto di messa in riserva (R13 e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi (progetto già sottoposto a Verifica di assoggettabilità a VIA con esito positivo) – Ditta SALECO S.r.l., Via Roma n. 76/D Langhirano

Prescrizioni di cui agli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934

In merito al procedimento in oggetto si comunica quanto segue:

L'attività in oggetto è classificabile come industria insalubre di 1° Classe (secondo il punto 100 lettera b) Allegato 1 al D.M. 05/09/1994, ai sensi del R.D. n. 1265 del 27/04/1934), e le relative strutture, ricadono in zona insediativa urbana per le attività produttive contrassegnata come "Sub Ambito consolidato a prevalente funzione artigianale ed industriale" art.104.1 del RUE;"

in riferimento al procedimento di Autorizzazione Unica, si esprime parere favorevole all'insediamento ed allo svolgimento dell'attività da parte della ditta SALECO S.r.l., nel rispetto delle prescrizioni e condizioni espresse dagli Enti competenti in sede di Conferenza dei Servizi.

Distinti saluti.

Il Sindaco
Giordano Bricoli
(File firmato digitalmente)

Parma 07/09/2023
Prot. RT011864-2023-P

Spett.li
ARPAE
aopr@cert.arpa.emr.it
ATERSIR
dgatersir@pec.atersir.emr.it

Oggetto: Realizzazione e gestione nuovo impianto di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) di rifiuti speciali non pericolosi localizzato nel Comune di Langhirano (PR) – Saleco.

Relativamente all'oggetto, esaminata la documentazione di progetto disponibile, si esprime parere favorevole di fattibilità.

Per quanto riguarda la fognatura, si allegano le prescrizioni – indicazioni cui attenersi.

Eventuali variazioni del fabbisogno idrico andranno verificate preventivamente.

Tale parere ha validità di dodici mesi dalla data di rilascio e, decorso tale termine, dovrà essere presentata a Ireti nuova richiesta di emissione.

Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare l'Ing. Giuliano Scaravelli telefonicamente (348-7718651) o tramite posta elettronica (Giuliano.Scaravelli@ireti.it).

Distinti saluti.

UO Pianificazione Operativa, Reporting e Permessi

Il Responsabile

Ing. Fabio Bignone

Scaravelli

IRETI S.p.A.

Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246



Parere Tecnico ai fini del rilascio di autorizzazione all'allaccio alla pubblica fognatura in qualità di Ente AFFIDATARIO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLA RETE FOGNARIA E RELATIVI IMPIANTI.

In merito alla richiesta:

SALECO S.r.l.

Sita in: Via Roma 76/d - Langhirano.

Visti gli elaborati integrativi allegati alla domanda di allaccio alla Pubblica Fognatura, ai sensi D.lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, al regolamento del servizio di fognatura e depurazione ATERSIR Parma vigente, si esprime il seguente Parere Tecnico

FAVOREVOLE

PRESCRIZIONI:

- All'interno della proprietà non dovranno esserci commistioni tra acque meteoriche e nere le quali dovranno unirsi solo in confine di proprietà.
- Gli scarichi di acque nere e meteoriche dovranno conferire al collettore esclusivamente a gravità.
- In caso di scarichi diversi dal domestico di classe A, ai sensi del vigente Regolamento di fognatura e depurazione di ATO 2 Parma, occorrerà richiedere istanza di AUA-Autorizzazione Unica Ambientale.
- Obbligo di utilizzare gli allacci esistenti senza effettuare ulteriori/nuovi impatti in pubblica fognatura e senza eccedervi nel diametro e di rispettare i volumi di laminazione delle acque meteoriche indicate nel progetto delle opere di urbanizzazione.
- Occorrerà posizionare in proprietà privata idoneo sifone Firenze.

INDICAZIONI:

- La manutenzione dell'allacciamento rimarrà privata fino all'impatto con la pubblica fognatura
- Come previsto dall'articolo 31, comma 9 e 10 del regolamento di pubblica fognatura vigente, nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura domestica (edificio, cortili, strade private, ecc...) dovrà avere la bocca di scarico ad un livello inferiore al piano strada. Qualora il soggetto interessato ne faccia richiesta in sede di domanda di concessione edilizia il Comune di competenza potrà autorizzare l'uso di scarichi anche a quote inferiori al piano strada purché siano installati idonei sistemi antirigurgito atti ad evitare rigurgiti nei locali. Degli eventuali danni a terzi derivanti da rigurgiti, stillicidi o altre risponderanno esclusivamente i titolari delle proprietà da cui ha origine il fatto.

IRETI S.p.A.

Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova
Registro Imprese di Genova,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
T 019 840171 - F 019 84017220

Strada S. Margherita 6/A
43123 **Parma**
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
T 0522 2971 - F 0522 286246



- In ogni caso, dovrà essere garantita la sicurezza da ogni possibile invasione della proprietà da parte di acque fognarie e/o dilavamento stradale in caso di anomalo funzionamento della pubblica rete esterna, o di momentanea inefficienza delle caditoie in sede stradale.
- **In caso di nuovo impatto il dichiarante è tenuto a comunicare almeno 20 giorni prima, tramite mail (stefano.magnani@ireti.it – davide.amenta@ireti.it), la data dell'esecuzione dell'allacciamento. L'Azienda a seguito di sopralluogo, verificata la conformità a quanto indicato nel parere e/o Legislazione e Regolamento di Pubblica Fognatura vigenti, rilascerà un certificato di regolare esecuzione dell'opera.**
- In caso di mancato preavviso, per ottenere il certificato di regolare esecuzione all'impatto, il titolare dell'autorizzazione dovrà presentare adeguata video-ispezione o documentazione fotografica che attesti la regolare esecuzione dell'opera realizzata.

IRETI S.p.A.

Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova

Registro Imprese di Genova,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
T 019 840171 - F 019 84017220

Strada S. Margherita 6/A
43123 **Parma**
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
T 0522 2971 - F 0522 286246

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.